

(N. 2104)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1986

Attribuzione del premio di incentivazione alla produttività al personale delle qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)

ONOREVOLI SENATORI. — La disposizione legislativa che si propone, conformemente all'impegno assunto in sede di accordo sindacale raggiunto il 17 ottobre 1985 per il personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), poi recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, è intesa ad estendere al personale delle qualifiche dirigenziali e di quelle ad esaurimento di

ispettore generale e direttore di divisione o equiparate il premio di incentivazione alla produttività, riconosciuto con detto accordo a tutto il restante personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda.

La necessità dell'approvazione da parte del Parlamento della disposizione estensiva che viene ora proposta va correlata alla riserva legislativa in atto per il trattamento economico del personale appartenente ai

ruoli dirigenziali (articolo 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93).

Quanto alle ragioni per cui si rende necessario il provvedimento, basti rilevare che, oltre al soddisfacimento di una intuitiva esigenza di ripristino di un equo rapporto tra il trattamento retributivo del personale dirigente e quello stabilito per il restante personale in sede di contrattazione, per i funzionari dirigenti dell'AIMA ricorre, altresì, un particolare motivo di considerazione. Invero, non sembra possano disconoscersi l'impegno assorbente e le dirette responsabilità derivanti alla citata categoria da compiti gestionali difficilmente riscontrabili in altre pubbliche amministrazioni.

Va tenuto presente che l'attività dei funzionari dirigenti dell'Azienda è riferibile ad un volume annuo di spesa pari ad oltre 6.000 miliardi e deve svolgersi nel rigoroso rispetto dei termini imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, la cui osservanza comporta impegni intuibilmente gravosi per i dirigenti firmatari dei titoli di pagamento.

A tali incombenze istituzionali sono venuti ad aggiungersi, di recente, gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 445, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl. Com'è noto, la specifica disciplina di tali misure urgenti configura una tipologia di azioni alquanto diverse da quelle spettanti, in via prevalente, all'AIMA quale organismo d'intervento comunitario, stabilendo modalità, tempi di erogazione e procedure di controllo dei rimborsi richiesti dalle imprese agricole danneggiate già tradottisi in un'imponente mole di lavoro.

Appare, quindi, improcrastinabile il riconoscimento al personale delle qualifiche di-

rigenziali e di quelle ad esaurimento in servizio presso l'AIMA del premio di incentivazione alla produttività, attribuito al restante personale inquadrato nelle qualifiche funzionali a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 1986.

Il proposto provvedimento individua i beneficiari dell'estensione del premio anzidetto nel dirigente generale, nei dirigenti superiori e nei primi dirigenti dei ruoli amministrativo e tecnico (tabella A allegata alla legge n. 610 del 1982), nonché ai funzionari rivestenti le qualifiche di ispettore generale o di direttore di divisione ad esaurimento (articolo 36, ultimo comma, dello statuto-regolamento dell'Azienda).

La determinazione della misura del premio, per ciascuna qualifica, viene operata in base al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge n. 79 del 1984, ossia nei limiti del rapporto proporzionale esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale o direttiva e quello assegnato al personale inquadrato nell'VIII qualifica funzionale.

La conseguente spesa, valutata in lire 300 milioni per il periodo 1983-85, oltre a lire 100 milioni per il 1986, può essere fronteggiata con l'apposito stanziamento del bilancio di funzionamento dell'Azienda.

La disposizione di cui all'articolo 2, concernente l'eliminazione della lettera (a) dalla tabella A, quadro 1, allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'AIMA, si rende necessaria trattandosi della nomina del direttore generale della stessa Azienda, la cui scelta non può essere in alcun modo circoscritta, secondo i principi generali che ispirano, specie nella più recente evoluzione legislativa, le preposizioni ai vertici delle pubbliche amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché al personale di cui all'articolo 36, ultimo comma, dello statuto-regolamento della stessa Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, si applicano, con la medesima decorrenza, i benefici disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

Art. 2.

1. La lettera (a) della tabella A, quadro 1, allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è soppressa.

Art. 3.

1. Alla spesa conseguente all'attuazione dell'articolo 1, calcolata in lire 400 milioni, si provvede mediante imputazione del relativo onere finanziario al capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1986.